

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 3645

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri

(FINI)

e dal Ministro della difesa

(MARTINO)

di concerto col Ministro della giustizia

(CASTELLI)

col Ministro dell'economia e delle finanze

(TREMONTI)

e col Ministro delle attività produttive

(SCAJOLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 NOVEMBRE 2005

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Libano, fatto a Beirut il 21 giugno 2004

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	5
Analisi tecnico-normativa	»	14
Analisi di impatto della Regolamentazione (AIR)	»	17
Disegno di legge	»	19
Testo dell'Accordo in lingua ufficiale	»	21

ONOREVOLI SENATORI. - In linea di principio, la sottoscrizione di atti bilaterali va intesa come azione stabilizzatrice di una particolare area/regione, di squisita valenza politica, considerati gli interessi strategici nazionali e gli impegni assunti in ambito internazionale.

In particolare l'Accordo con il Libano, nel riaffermare l'adesione ai principi dettati dalla Carta delle Nazioni Unite, ha lo scopo di sviluppare la cooperazione bilaterale tra le rispettive Forze armate, nell'intento di consolidare le rispettive capacità difensive.

L'articolo 1 fissa il principio della reciprocità su cui si baserà la cooperazione e stabilisce che le Parti agiranno in conformità ai rispettivi ordinamenti giuridici vigenti e agli impegni internazionali assunti.

L'articolo 2 individua gli organi competenti per l'attuazione dell'Accordo, che sono il Ministero della difesa della Repubblica italiana e il Ministero della difesa della Repubblica del Libano. Stabilisce che potranno tenersi periodiche consultazioni dei rappresentanti delle Parti che serviranno a concordare possibili programmi di cooperazione bilaterale tra le rispettive Forze armate. Inoltre, ove ritenuto opportuno, eventuali Accordi o intese specifiche potranno integrare l'Accordo.

L'articolo 3 individua i campi e l'articolo 4 le varie forme della cooperazione, che può essere così sintetizzata:

- legislazione militare, sicurezza e controllo degli armamenti;
- *peace-keeping*;
- organizzazione, e funzionamento delle Forze Armate, amministrazione e gestione del personale;
- formazione e addestramento del personale militare;

- comunicazione ed informazione nell'ambito delle Forze armate;

- industrie della Difesa e politica degli approvvigionamenti;

- operazioni di interscambio e transito di materiali d'armamento;

- attività umanitaria, culturale con partecipazione a manifestazioni solenni e culturali;

- personale militare in genere e di unità navali ed aeree;

- questioni ambientali e controllo inquinamento causato dalle strutture militari;

- scienza, storia e sport militare.

L'articolo 5 regola le operazioni di interscambio di materiali d'armamento tra i due Paesi. Sono, in particolare, individuate le categorie di materiali d'armamento oggetto dell'eventuale scambio e le possibili modalità dello stesso (operazioni dirette da Stato a Stato o tramite società private autorizzate dai rispettivi Governi).

Tale disposizione costituisce un'«apposita intesa governativa» ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge 9 luglio 1990, n.185, e, quindi consente di applicare alle operazioni di interscambio tra i due Paesi ricomprese nell'Accordo la procedura semplificata prevista dallo stesso articolo 9, comma 4, citato.

L'articolo 5 dell'Accordo, infatti, in ragione dei contenuti sopra illustrati, risponde pienamente alla fattispecie delineata dall'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2005, n. 93, che individua le caratteristiche delle intese governative in materia di armamenti idonee a consentire la deroga ad alcune previsioni della legge n. 185 del 1990 sopra citata. Anche per quanto riguarda la clausola di non cedibilità del materiale d'armamento (arti-

colo 5, comma 3, lettera *b*), del citato DPCM n. 93 del 2005), la stessa è prevista dall'articolo 9 dell'Accordo in esame.

In vigore di un Accordo sottoscritto tra le Parti, quindi, l'autorizzazione ad iniziare le trattative per le singole operazioni di scambio tra i due Paesi sarà rilasciata dal solo Ministero della difesa. Ai fini dell'autorizzazione all'esportazione non sarà inoltre richiesto il certificato di uso finale del materiale, poiché la garanzia di non riesportazione è già soddisfatta dall'impegno assunto dalle Parti nel citato articolo 9 dell'Accordo di non cedere il materiale a Paesi terzi senza il preventivo benestare del Paese cedente.

L'articolo 6 regola le visite delle delegazioni ed il loro finanziamento, nonché gli eventuali aspetti sanitari.

L'articolo 7 regola il risarcimento di eventuali danni.

L'articolo 8 attribuisce allo Stato di bandiera il diritto di giurisdizione sul proprio personale che commette reati inerenti al servizio, nonché altre ben definite fattispecie di reato che minacciano la sicurezza o i beni del Paese d'origine, sul territorio dello Stato ospitante.

L'articolo 9 regola il trattamento delle informazioni, dei documenti e dei materiali classificati, specificando, in particolare, il divieto di trasferimento a Paesi terzi

di informazioni, documenti, dati tecnici e materiali di difesa acquisiti nel contesto dell'Accordo, senza preventiva approvazione scritta del Paese cedente.

L'articolo 10 sancisce che eventuali divergenze vengano risolte mediante consultazioni tra le Parti.

L'articolo 11 regola l'entrata in vigore e la durata dell'Accordo, disciplinandone le modalità di recesso e consentendone la possibilità di modifica in qualsiasi momento.

L'Accordo, prevedendo il diritto di giurisdizione a favore dello Stato di bandiera per alcune tipologie di reato compiute sul territorio dello Stato ospitante, incide sulla legge penale; pertanto l'attuale stesura è stata definita a seguito di parere del Ministero della giustizia.

Il presente disegno di legge di ratifica si compone di 4 articoli:

l'articolo 1 prevede l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo da parte del Presidente della Repubblica;

l'articolo 2 richiama l'ordine di esecuzione;

l'articolo 3 riguarda la copertura finanziaria necessaria del provvedimento;

l'articolo 4 stabilisce l'entrata in vigore dello stesso.

RELAZIONE TECNICA

SEZIONE I

DESCRIZIONE DELL'INNOVAZIONE NORMATIVA

RELAZIONE TECNICA:

- SU INIZIATIVA GOVERNATIVA
 INIZIALE SU RICHIESTA PARLAMENTARE
 INTEGRATIVA (SU EMENDAMENTO)
 SU TESTO APPROVATO DALLA CAMERA
 SU TESTO APPROVATO DAL SENATO

A) Titolo del provvedimento:

DDL "Ratifica dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra l'Italia e il Libano, fatto a Beirut il 21 giugno 2004".

A)

Amministrazione o altro soggetto proponente	Ministero Affari Esteri
Amministrazione competente	Ministero della Difesa

C)

TIPOLOGIA DELL' ATTO		NUMERO
Schema Decreto Legge		
Schema Disegno di Legge	X	
Atto Parlamentare		
Schema Decreto Legislativo		
Schema D.P.R.		

D)

NUMERO

PROPONENTE

Emendamento			
Subemendamento			

E) Indice delle disposizioni (articoli e commi) rilevanti ai fini della relazione tecnica:

PER LE CONSEGUENZE FINANZIARIE

1. Art. 2 comma
2. Art. comma
3. Art. comma
4. Art..... comma.....
5. Art..... comma.....
6. Art..... comma.....

PER LA COPERTURA:

1. Art. 3 comma 1
2. Art. comma

PER LA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA:

1. Art. comma
2. Art. comma...

F) Indicare se il provvedimento comporta oneri per le Pubbliche Amministrazioni diverse dallo Stato
(se "SI" quantificare gli oneri e indicare la relativa copertura nelle Sezioni II e III)

	NO
--	----

SEZIONE II

QUANTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI

A) Descrizione sintetica degli Articolo n. 2

- ART. 2: Partecipazione di funzionari alle riunioni di consultazione con la Parte contraente per l'esame dei programmi operativi e per la cooperazione bilaterale tra le Forze Armate.

B) La disposizione comporta oneri solo come limite massimo di spesa?

SI	
----	--

C) Quantificazione degli effetti finanziari

C.1) Dati e parametri utilizzati per la quantificazione e relative fonti.

- Diaria di missione all'estero, sulla base del Decreto 13 gennaio 2003 e delle leggi indicate in Appendice.

- Pernottamento e biglietto aereo sulla base dei Prezzi tipo vigenti.

C.2) Metodologia di calcolo. Calcoli logico-matematici secondo gli elementi inviati dal Ministero della Difesa

e/o

C.3) Altre modalità di quantificazione e di valutazione.

Nel caso in cui il provvedimento comporti oneri sul bilancio di Pubbliche Amministrazioni diverse dallo Stato, tali oneri vanno quantificati ed evidenziati separatamente nelle Tabelle 1 e 2.

D) Effetti finanziari

SEZIONE II
Tabella 1

Articolo	Anno 2005				Anno 2006				Anno 2007				A regime Anno terminale	
	Corrente		c/Cap.		Corrente		c/Cap.		Corrente		c/Cap.			
	Annuale Perm.	L.I. Annuale	L.I. Annuale	Perm.	L.I. Annuale	Perm.	L.I. Annuale	L.I. Annuale	Perm.	L.I. Annuale	L.I. Annuale	L.I.		
Art. 2		-12.500								-12.500				-12.500
Totale effetti finanz. negativi		-12.500								-12.500				-12.500
Totale effetti finanz. positivi														

A carico di altre Pubbliche Amministrazioni

Articolo Comuna	Anno 1		Anno 2		Anno 3		A regime Anno terminale	
	Corrente		Corrente		Corrente		Corrente	
		c/Cap.		c/Cap.		c/Cap.		c/Cap.
Totale effetti finanz. negativi								
Totale effetti finanz. positivi								

N.B. In tutte le tabelle gli oneri (minori entrate o nuove o maggiori spese) devono essere indicati con segno negativo; le nuove o maggiori entrate o le minori spese devono essere indicate con segno positivo.

SEZIONE III
MODALITÀ DI COPERTURA UTILIZZATE

PER GLI ONERI A CARICO DELLO STATO:

	Anno 2005	Anno 2006	Anno 2007
TOTALE EFFETTI FINANZIARI NEGATIVI PER LO STATO (come da Tab. 2)	- 12.500	/	- 12.500

MODALITÀ DI COPERTURA:

A) Fondi speciali

- Tabella A	Ministero Affari Esteri	12.500	/	12.500
	Ministero.....			
- Tabella B	Ministero.....			
	Ministero.....			
	Totale fondi speciali	12.500	/	12.500

B) Riduzione di autorizzazioni di spesa

-Leggearticolo..... comma			
-Leggearticolo..... comma.....			
-Legge articolo..... comma.....			
Totale riduzione autorizzazioni di spesa			

C) Nuove o maggiori entrate

-Legge articolocomma			
-Leggearticolo..... comma.....			
-Legge articolo..... comma.....			
Totale nuove o maggiori entrate			

TOTALE COPERTURA (A+B+C)	12.500	/	12.500
---------------------------------	---------------	----------	---------------

SEZIONE V
EFFETTI FINANZIARI NETTI SUI SALDI DI FINANZA PUBBLICA

(Compilata a cura del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - IGPB)

	Anno 2005	Anno 2006	Anno 2007
saldo netto da finanziare	-	-	-
Fabbisogno di cassa del settore statale	-	-	-
Indebitamento netto	-	-	-

Le disposizioni dell'Accordo tra l'Italia e il Libano in materia di cooperazione nel settore della difesa comportano i seguenti oneri per il bilancio dello Stato, in relazione al sotto indicato articolo:

Articolo 2:

Viene prevista la partecipazione di funzionari alle riunioni di consultazione con la Parte contraente per l'esame dei programmi operativi e per la cooperazione bilaterale tra le Forze armate dei rispettivi Paesi. Dette riunioni si terranno alternativamente in Libano ed in Italia.

Nell'ipotesi dell'invio a Beirut di quattro funzionari, con una permanenza di quattro giorni in detta città, la relativa spesa è così quantificabile:

Spese di missione:

pernottamento (euro 139 al giorno x 4 persone x 4 giorni)	euro	2.224
diaria giornaliera per ciascun funzionario: euro 213,61, cui si aggiungono euro 64, pari al 30 per cento, quale maggiorazione prevista dall'art. 3 del Regio decreto 3 giugno 1926, n. 941; l'importo complessivo di euro 277,61 viene ridotto di euro 71, corrispondente ad un terzo della diaria (euro 206,61 + euro 81 quale quota media per contributi previdenziali, assistenziali ed Irpef, ai sensi delle leggi 8 agosto 1995, n. 335 e 23 dicembre 1996, n. 662 e del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446) (euro 288 x 4 persone x 4 giorni)	»	4.608

Spese di viaggio:

biglietto aereo andata-ritorno Roma - Beirut (euro 1.350 x 4 pers. euro 5.400 + euro 270 quale maggiorazione del 5%)	»	5.670
Totale onere (art. 2)		euro 12.502

Pertanto, l'onere da porre a carico del bilancio dello Stato, da iscriverlo nello stato di previsione del Ministero della difesa, a decorrere dall'anno 2005, è di euro 12.502, in cifra tonda, euro 12.500.

Si fa presente, infine, che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge relativamente al numero dei funzionari, delle riunioni e loro durata, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione dell'indicato provvedimento.

Peraltro, tenuto conto della esperienza verificatesi in precedenti analoghi Accordi, si precisa che:

– l'eventuale richiesta per la partecipazione a corsi di formazione e di addestramento (articolo 3, lett. *f*), gli inviti ad incontri, simposi, conferenze e corsi (articolo 4, primo comma, lettera *f*), verranno accordati qualora vi sia la disponibilità di posti nei relativi corsi e previo rimborso degli oneri da parte del Paese richiedente; qualora fosse necessario l'invio di personale italiano, la relativa spesa sarà finanziata con gli stanziamenti già autorizzati dalla vigente legislazione per il Ministero della difesa;

– le eventuali domande per la partecipazione di osservatori ad esercitazioni militari ed addestrative (articolo 4, primo comma, lettere *c*) e *d*), saranno accolte previo rimborso dei relativi costi da parte del Paese richiedente e non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato;

– lo scambio di esperienze nel settore della difesa (articolo 4, primo comma, lettera *b*), le eventuali visite alle navi, aerei ed altre strutture militari (articolo 4, primo comma, lettera *g*), e così pure gli scambi per le attività culturali e sportive (articolo 4, primo comma, lettera *i*), saranno accolte previo rimborso delle relative spese da parte del Paese richiedente e non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato;

– per quanto concerne le attività nel settore delle industrie per la difesa e la politica degli approvvigionamenti (articolo 3, primo comma, lettere *c*) e *f*), l'assistenza addestrativa e tecnica viene assicurata dalle imprese di costruzione dei materiali, previo rimborso delle relative spese da parte del Paese richiedente;

– il risarcimento di eventuali danni (articolo 7), provocati dal personale militare nel corso della propria missione o esercitazione è a carico del Paese inviante; qualora tali danni fossero provocati dalla Parte italiana, le relative spese rientrano negli stanziamenti già autorizzati dalla legislazione vigente per il Ministero della difesa;

– qualora, infine, vengano introdotti emendamenti (articolo 11, secondo comma) che amplino la portata finanziaria del presente Accordo, sarà necessario prevedere un nuovo disegno di legge che autorizzi la eventuale maggiore spesa.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

1. ASPETTI TECNICO NORMATIVI IN SENSO STRETTO

a) Necessità dell'intervento normativo:

Il presente intervento si rende necessario per dare attuazione legislativa ad un Accordo che costituisce un preciso impegno politico assunto dal Governo italiano in materia di cooperazione con il Libano nel campo della difesa, in un quadro di salvaguardia dei reciproci interessi in termini di miglioramento delle capacità militari nel campo dell'addestramento, della tecnologia ed industriale ed in conformità agli obblighi assunti a livello internazionale.

b) Analisi del quadro normativo:

L'Accordo impegna le Parti in attività che possono trovare sviluppo nei limiti degli ordinamenti legislativi generali e speciali vigenti presso i due Paesi. Il recepimento nel quadro normativo nazionale risponde ad un preciso dettato dell'articolo 80 della Costituzione, che prevede la ratifica degli accordi internazionali mediante legge formale.

c) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e regolamenti vigenti:

L'Accordo, prevedendo il diritto di giurisdizione a favore dello Stato di bandiera per alcune tipologie di reato compiute sul territorio dello Stato ospitante, incide sulla legge penale; pertanto l'attuale stesura è stata definita a seguito di parere del Ministero della giustizia.

d) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario:

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

e) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale:

Non si pongono questioni di compatibilità con le competenze delle autonomie locali.

f) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali:

La materia disciplinata rientra nella potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera d), della Costituzione.

g) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione:

Il provvedimento proposto non può assumere forma e valore normativo diverso.

2. ELEMENTI DI DRAFTING E LINGUAGGIO NORMATIVO

a) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso:

Non vengono utilizzate definizioni normative che non appartengano già al linguaggio tecnico-giuridico della materia regolata.

b) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni subite dai medesimi:

Nel provvedimento di ratifica non si effettuano richiami normativi.

c) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti:

Non si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre le previsioni normative.

d) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo:

Le norme dello schema di provvedimento non comportano effetti abrogativi espressi né impliciti.

3. ULTERIORI ELEMENTI

a) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto:

Non risultano produzioni giurisprudenziali in materia né si è a conoscenza di giudizi di costituzionalità in corso su analoghi provvedimenti di ratifica.

b) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter:

In materia di accordi con il Libano nello specifico settore della difesa, non risultano altri progetti di legge all'esame del Parlamento. Di contro, sono in itinere provvedimenti che vertono su analoga materia relativi ad intese sottoscritte con altri Paesi.

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

a) Ambito dell'intervento; destinatari diretti ed indiretti:

Il presente intervento normativo si colloca nell'ambito della politica governativa in materia di cooperazione con le strutture di difesa degli altri Paesi. Nello specifico, i destinatari diretti dell'Accordo sono il Ministero della difesa italiano e il Ministero della difesa libanese. Inoltre, si possono assumere come destinatari indiretti anche soggetti economici ed industriali delle due Parti.

b) Obiettivi e risultati attesi:

Il recepimento dell'Accordo nell'ordinamento interno, oltre al conseguimento degli attesi benefici indicati al successivo punto *f)*, può contribuire al rafforzamento delle relazioni tra i due Paesi ed allo sviluppo degli interscambi culturali, in uno spirito di amicizia già esistente. Sul piano tecnico, ulteriori accordi di settore potranno in futuro essere sviluppati e sottoscritti in specifici ambiti militari di reciproco interesse.

c) Illustrazione della metodologia di analisi adottata:

Non si è ravvisato di adottare particolari metodologie per l'analisi dell'impatto regolamentare, trattandosi di disegno di legge che non presenta di per sé aspetti progettuali di particolare complessità e che non siano, comunque, già sperimentati.

d) Impatto diretto ed indiretto sull'organizzazione e sull'attività delle pubbliche amministrazioni; condizioni di operatività:

L'attuazione del provvedimento non incide sull'assetto delle pubbliche amministrazioni, interessando quasi esclusivamente il Ministero della difesa, né richiede la creazione presso quest'ultimo di nuove strutture organizzative.

e) Impatto sui destinatari diretti:

Sulla scorta dei dati che precedono, si ravvisa non sussistano condizioni che possano influire negativamente nell'attuazione del provvedimento, in quanto la materia ratificata concerne un ambito operativo in cui l'Amministrazione della difesa vanta numerose precedenti esperienze con altri Paesi, gran parte delle quali ancora in atto.

f) Impatto sui destinatari indiretti:

L'impatto sui destinatari indiretti di cui al precedente punto *a)* è valutato potenzialmente positivo. Dal provvedimento, infatti, potranno derivare benefici in alcuni settori produttivi e commerciali dei due Paesi, costituenti a vario titolo ed in varia misura «indotto» delle politiche della logistica e degli armamenti, espresse secondo le direttrici nazionali ed internazionali autonomamente adottate da ciascuna delle Parti contraenti.

Gli oneri finanziari previsti dal provvedimento, pertanto, sono da ritenere congrui in relazione alle finalità perseguite ed alle suddette positive ricadute economiche.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Libano, fatto a Beirut il 21 giugno 2004.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 11 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 12.500 annui ad anni alterni a decorrere dal 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ACCORDO DI COOPERAZIONE
NEL SETTORE DELLA DIFESA

TRA

IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

E

IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA DEL LIBANO

ACCORDO DI COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA DIFESA FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL LIBANO.

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Libano, denominati in seguito "le Parti Contraenti":

- Riaffermando il loro impegno nei confronti della Carta delle Nazioni Unite;
- Esprimendo il desiderio di accrescere la cooperazione tra i Ministeri della Difesa di entrambi i Paesi e delle loro Forze Armate;
- Convinti che la cooperazione bilaterale aiuterà la comprensione reciproca sulle questioni militari e consoliderà le rispettive capacità difensive;

Hanno concordato le seguenti disposizioni:

ARTICOLO 1

Le Parti agiranno di concerto ed in conformità con i rispettivi ordinamenti giuridici vigenti e con gli impegni internazionali assunti per incoraggiare, facilitare e sviluppare la cooperazione nel campo della difesa, basandosi sul principio della reciprocità.

ARTICOLO 2

L'organizzazione e lo svolgimento delle attività concrete per la cooperazione nel campo della difesa, saranno compito del Ministero della Difesa della Repubblica Italiana e del Ministero della Difesa della Repubblica del Libano.

Eventuali consultazioni dei rappresentanti delle Parti si terranno alternativamente a Roma e a Beirut allo scopo di elaborare e concordare, ove se ne ravvisi l'opportunità e previo riconoscimento bilaterale dell'esigenza, eventuali Accordi/Intese specifiche che integreranno e completeranno il presente Accordo, nonché possibili programmi di cooperazione bilaterale tra le Forze Armate della Repubblica Italiana e le Forze Armate della Repubblica del Libano.

Nei programmi di cooperazione bilaterale saranno riportate le attività, le forme, i periodi ed i luoghi del loro svolgimento.

ARTICOLO 3

La cooperazione fra le Parti avrà luogo nei seguenti campi:

- a. rispetto dei trattati internazionali sulla difesa, sicurezza e controllo degli

- armamenti;
- b. questioni legate al peace-keeping ed alle operazioni umanitarie approvate dall'Organizzazione delle Nazioni Unite;
 - c. industrie per la difesa e politica degli approvvigionamenti subordinate ai due Ministeri della Difesa;
 - d. interscambio e transito di materiali d'armamento;
 - e. organizzazione delle Forze Armate, struttura ed equipaggiamento delle unità militari, amministrazione e gestione del personale;
 - f. formazione/addestramento;
 - g. questioni relative alla polizia militare;
 - h. questioni ambientali e controllo dell'inquinamento causato dalle strutture militari;
 - i. medicina militare;
 - j. storia militare;
 - k. sport militare.

I suindicati campi di cooperazione militare non dovranno essere i soli oggetto di cooperazione. Entrambe le Parti si impegnano a ricercare nuovi settori di collaborazione di reciproco interesse.

ARTICOLO 4

La cooperazione fra le Parti si svilupperà nelle seguenti forme:

- a. incontri dei Ministri della Difesa, Comandanti in Capo, loro sostituti ed altro personale autorizzato dalle Parti;
- b. scambi di esperienze fra esperti delle due Parti;
- c. organizzazione e svolgimento di attività addestrative ed esercitazioni;
- d. partecipazione di osservatori ad esercitazioni militari;
- e. contatti fra istituzioni militari similari;
- f. discussioni, consultazioni, incontri e partecipazioni a simposi, conferenze, corsi;
- g. visite a navi, aerei ed altre strutture militari;
- h. scambi di informazioni e pubblicazioni didattiche;

- i. scambi di attività culturali e sportive.

ARTICOLO 5

Le Parti Contraenti, in conformità con le rispettive normative nazionali vigenti in materia, promuoveranno l'interscambio dei materiali d'armamento, di cui all'Art. 3, compresi con le relative componenti, nelle seguenti categorie:

- a. aeromobili;
- b. unità navali da combattimento subacquee e di superficie;
- c. veicoli ruotati e cingolati, armi leggere ed armamento di grosso calibro e relativo munizionamento;
- d. materiali delle trasmissioni.

Detto interscambio sarà svolto nell'ambito di applicazione del Presente Accordo e potrà essere attuato con operazioni dirette da Stato a Stato oppure tramite società private autorizzate dai rispettivi governi.

L'eventuale riesportazione a Paesi terzi dovrà avvenire con il preventivo benestare del Paese cedente.

Il presente Accordo non vincola alcuna delle due Parti ad aderire alla proposta di scambio di armamenti eventualmente avanzata dalla Controparte.

Qualora le Parti Contraenti intendano promuovere l'interscambio in altri settori di loro prioritario interesse, nel quadro del presente Accordo, dovranno farvi esplicito riferimento in protocolli aggiuntivi dove detti materiali siano individuati secondo le categorie degli elenchi nazionali.

L'eventuale trasferimento di materiali a titolo gratuito potrà avvenire subordinatamente alla sottoscrizione di appositi Accordi Tecnici per la definizione nei dettagli.

ARTICOLO 6

Le Parti Contraenti sosterranno i costi di attuazione del presente Accordo e delle eventuali attività di cooperazione sulla base del principio di reciprocità.

La Parte Inviante pagherà, per il proprio personale, le spese di viaggio, le spese relative alle retribuzioni, come anche quelle per l'assicurazione infortunistica ed ogni altro compenso previsto dalla propria regolamentazione.

La Parte Ricevente sosterrà le spese relative al trasporto locale, a partire dalla località d'accesso nel Paese, e le spese di vitto e alloggio, qualora reperibili nell'ambito di strutture militari, nonché quelle relative alle attività che organizzerà.

I diritti all'assistenza medica e le relative spese sono regolati dalle leggi vigenti sul territorio di ciascuna delle Parti Contraenti. In particolare:

- a. la Parte Ricevente provvederà alle cure mediche d'emergenza;
- b. la Parte Inviante provvederà all'assicurazione medica in caso di malattia o

incidente, nonché alle spese di rimpatrio del proprio personale infermo.

Tale principio generale di reciprocità non sarà applicato nei riguardi di gruppi composti da più di 10 persone nella stessa missione. Le modalità di finanziamento dei citati gruppi sono stabilite di volta in volta previo reciproco Accordo delle Parti Contraenti.

Per quanto attiene l'ammissione di personale militare ai corsi, al fine di regolamentare gli aspetti finanziari, sanitari e le modalità esecutive di dettaglio della specifica forma di cooperazione, saranno stipulati appositi Accordi tra le Parti Contraenti, che tengano conto della normativa vigente in ciascuno dei due Paesi.

ARTICOLO 7

Il risarcimento di eventuali danni provocati dal personale militare durante o in connessione con la propria missione/esercitazione spetta alla Parte Inviante. Nel caso in cui questi danni coinvolgano personale, equipaggiamenti ed infrastrutture militari, eventuali controversie tra le Parti ed il risarcimento dei danni saranno risolti di reciproco accordo.

ARTICOLO 8

Le Autorità del Paese ospitante hanno il diritto di esercitare la loro giurisdizione sul personale ospite per quanto riguarda le infrazioni commesse sul proprio territorio e punite dalla propria legislazione.

Tuttavia, le Autorità del Paese d'origine hanno il diritto di esercitare prioritariamente la loro giurisdizione sui membri della Forza Armata d'origine, per quanto riguarda:

- a. le infrazioni che minacciano la sicurezza o i beni del Paese d'origine;
- b. le infrazioni risultanti da qualsiasi atto o omissione, commesse intenzionalmente o per negligenza, che sono stati commessi nell'esecuzione ed in relazione con il servizio.

Nell'ipotesi di cui al secondo comma, le Autorità del Paese d'origine possono rinunciare alla giurisdizione che gli è attribuita in priorità, notificandolo alle autorità del Paese ospitante e se da quest'ultimo accettato.

Le Autorità dei due Paesi si prestano mutua assistenza, particolarmente per:

- a. l'effettuazione di inchieste e la ricerca di prove;
- b. l'arresto, la detenzione provvisoria e la consegna delle persone ricadenti nelle disposizioni di cui sopra all'autorità che deve esercitare la sua giurisdizione.

Le Autorità dei due Paesi si informano dei seguiti dati alle azioni previste nel presente articolo. Le Autorità del Paese ospitante esamineranno con benevolenza le richieste delle autorità del Paese d'origine al fine di prestare loro assistenza per l'esecuzione delle pene detentive pronunciate sul territorio del Paese ospitante dalle suddette autorità conformemente alle disposizioni del presente articolo.

ARTICOLO 9

Informazioni e documenti scambiati nell'ambito della cooperazione stabilita sulla base del presente Accordo saranno protetti in conformità alle norme dello Stato della Parte che li ha adottati.

Ciascuna delle Parti tratterà tutte le informazioni, documenti e materiali classificati in conformità alle misure di sicurezza che non saranno meno rigorose di quelle che corrispondono al grado di segretezza determinato dall'originatore ed adotterà tutte le misure necessarie, affinché tale grado di segretezza sia rispettato fino a quando lo richiede la Parte Contraente che li trasmette.

Sono considerati informazioni, documenti e materiali classificati quelli che contengono un'informazione riservata corrispondente al grado stabilito di segretezza ed inoltre qualsiasi comunicazione effettuata in qualsiasi circostanza ed in qualsiasi modo, qualora contenga tali informazioni.

Per lo scambio delle informazioni, documenti e materiali classificati, le Parti Contraenti hanno adottato i seguenti gradi di segretezza:

Per la Repubblica Italiana	corrispondenza (in lingua francese)	Per la Repubblica del Libano
SEGRETISSIMO	TRES SECRET	سري للغاية
SEGRETO	SECRET	سري
RISERVATISSIMO	DIFFUSION RESTREINTE	مكتوم خاص ...
RISERVATO	CONFIDENTIEL DEFENSE	مكتوم

Le Parti Contraenti garantiscono che documenti, materiali e tecnologie che saranno oggetto di scambio, saranno utilizzate esclusivamente ai fini stabiliti specificamente dalla Parte cedente entro i limiti concordati da entrambe le Parti Contraenti.

Non è permessa la trasmissione a Paesi terzi di informazioni, documenti, dati tecnici, materiali ed equipaggiamenti per la difesa, classificati e non, acquisiti nell'ambito della cooperazione derivante dal presente Accordo senza l'assenso scritto della Parte cedente.

Qualora le informazioni classificate dovessero diventare, nell'ambito del presente Accordo, oggetto di scambi al di fuori delle competenze dei Ministeri della Difesa, sarà necessario raggiungere Accordi specifici tra gli Organi competenti dei due Stati.

ARTICOLO 10

In caso di dispute sull'interpretazione o applicazione del presente Accordo le Parti Contraenti si consulteranno per risolvere le controversie a mezzo di trattativa.

bilaterali.

ARTICOLO 11

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica all'uopo previste.

Il presente Accordo potrà essere modificato in qualsiasi momento con il consenso delle Parti Contraenti e le eventuali modifiche entreranno in vigore con le stesse modalità previste per l'entrata in vigore del presente Accordo.

Il presente Accordo, che avrà la durata di cinque anni, sarà tacitamente rinnovato per ulteriori cinque anni, a meno che una delle Parti non informi l'altra dell'intenzione di denunciarlo. In tal caso la denuncia avrà effetto sei mesi dopo la sua notifica all'altra Parte Contraente.

In caso di denuncia, le Parti Contraenti faranno di tutto per completare le attività non terminate ed avranno inizio le consultazioni per la risoluzione di questioni controverse.



In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Beirut, il 21/6/04, in due originali, ciascuno nelle lingue italiana, francese e araba, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza nella interpretazione, farà fede la versione in lingua francese.

PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA DEL LIBANO



Lebanese Republic
the Minister
Ministry of the National Defense

**ACCORD DE COOPERATION
DANS LE DOMAINE DE LA DEFENSE**

ENTRE

**LE GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE ITALIENNE**

ET

**LE GOUVERNEMENT
DE LA REPUBLIQUE LIBANAISE**

**ACCORD DE COOPERATION DANS LE DOMAINE DE LA
DEFENSE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE
ITALIENNE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE
LIBANAISE**

Le Gouvernement de la République Italienne et le Gouvernement de la République Libanaise, ci-après dénommés "les Parties Contractantes":

- Réaffirmant leur engagement vis-à-vis de la Charte des Nations Unies;
- Manifestant le désir de développer la coopération entre les Ministères de la Défense et les Forces Armées des deux Pays;
- Convaincus de ce que la coopération bilatérale puisse aider à la compréhension mutuelle dans les questions militaires et renforcer les capacités de défense respectives;

Sont convenus des dispositions qui suivent:

ARTICLE 1^{er}

Les Parties agiront, de concert et en conformité avec leurs législations nationales respectives et leurs engagements internationaux, pour encourager, favoriser et développer la coopération dans le domaine de la défense sur une base de réciprocité.

ARTICLE 2

L'organisation et l'exécution des activités concrètes de coopération dans le domaine de la défense relèvent du Ministère de la Défense de la République Italienne et du Ministère de la Défense de la République Libanaise.

Des consultations entre les représentants des Parties se tiendront alternativement à Rome et à Beyrouth dans le but d'élaborer et d'établir, si le besoin en est reconnu au niveau bilatéral, des arrangements particuliers visant à intégrer et compléter le présent Accord, ainsi que des plans de coopération bilatérale possibles entre les Forces Armées de la République Italienne et les Forces Armées de la République Libanaise.

Les activités, ainsi que les formes, les périodes et les lieux de leur exécution seront mentionnées dans les susdits plans de coopération bilatérale.

ARTICLE 3

La coopération entre les Parties aura lieu dans les domaines suivants:

- a. respect des traités internationaux en matière de défense, de sécurité et de contrôle des armements;

- b. questions liées au maintien de la paix et aux opérations humanitaires approuvées par l'Organisation des Nations Unies ;
- c. industries de défense et politique d'acquisition relevant des deux Ministères de la Défense;
- d. échanges et transit de biens d'armement;
- e. organisation des armées, articulation et équipement des unités militaires, administration et gestion du personnel;
- f. formation/entraînement;
- g. questions relatives à la police militaire;
- h. questions relatives à l'environnement et au contrôle de la pollution engendrée par les installations militaires;
- i. médecine militaire;
- j. histoire militaire;
- k. sport militaire.

Les domaines de coopération militaire ci-dessus ne seront pas les seuls à faire l'objet d'une coopération. Les deux Parties s'engagent à rechercher de nouveaux domaines de coopération d'intérêt commun.

ARTICLE 4

La coopération entre les Parties se fera dans les formes suivantes:

- a. rencontres entre les Ministres de la Défense, les Commandants en Chef, leurs substituts et d'autres personnels autorisés par les Parties;
- b. échanges d'expériences entre des experts des deux Parties;
- c. organisation et exécution d'activités d'entraînement et d'exercices;
- d. participation d'observateurs aux exercices militaires;
- e. contacts entre institutions militaires analogues;
- f. discussions, consultations, rencontres et participations à des séminaires, des conférences, des stages;
- g. visites de bâtiments, d'avions et d'autres installations militaires;
- h. échanges d'informations et de matériels d'enseignement;
- i. échanges d'activités culturelles et sportives.

ARTICLE 5

Les Parties Contractantes, en conformité avec leurs réglementations nationales en la matière, vont promouvoir l'échange de biens d'armement, comme prévu à l'Article 3, y compris de leurs composantes, dans les catégories ci-dessous :

- a. aéronefs;
- b. unités navales de combat, tant sous-marines que de surface;
- c. véhicules à roues et à chenilles, armes légères et armements de gros calibre avec munitions ;
- d. matériel de transmission.

Les échanges se feront en application du présent Accord soit par contact direct entre les Etats soit par l'entremise d'entreprises privées dûment autorisées par les Gouvernements respectifs.

La réexportation éventuelle vers des pays tiers sera soumise au consentement préalable du Pays cédant.

Le présent Accord n'oblige aucune des deux Parties à accéder à l'échange d'armements éventuellement proposé par l'autre Partie.

Si les Parties entendent promouvoir les échanges dans d'autres secteurs d'intérêt prioritaire, dans le cadre du présent Accord, elles devront en faire expressément état dans des protocoles additionnels où les matériels concernés seront identifiés suivant les catégories des listes nationales.

Les transferts de matériels à titre gratuit seront subordonnés à la conclusion d'Accords Techniques particuliers définissant les détails de ces opérations éventuelles.

ARTICLE 6

Les Parties supporteront les coûts de mise en œuvre du présent Accord et des activités de coopération éventuelles sur une base de réciprocité.

La Partie d'Origine supportera, pour ses propres personnels, les frais de déplacement, les frais relatifs aux rémunérations, ainsi que les frais d'assurance contre les accidents et toute autre forme d'indemnité prévue par sa réglementation nationale.

La Partie d'Accueil supportera les coûts relatifs au transport local, à partir du point d'entrée dans le pays, et les frais d'hébergement lorsque celui-ci est assuré dans des installations militaires, ainsi que les coûts relatifs aux activités qu'elle aura la responsabilité d'organiser.

Le droit à l'assistance médicale et les frais s'y rapportant sont régis par les lois en vigueur sur le territoire de chaque Partie contractante. Et notamment:

- a. la Partie d'Accueil assurera les soins médicaux d'urgence;
- b. la Partie d'Origine subviendra à l'assurance santé en cas de maladie ou d'accident, ainsi qu'aux frais de rapatriement de ses personnels infirmes.

Ce principe général de réciprocité ne s'applique pas aux groupes de plus de 10 personnes en même mission. Les modalités de financement de ces groupes sont établies au cas par cas après accord entre les Parties.

En ce qui concerne l'admission de personnel militaire aux stages, les aspects financiers, médicaux et les modalités d'exécution de cette forme spécifique de coopération seront réglementés par des Arrangements particuliers à conclure entre les Parties Contractantes, tenant compte de la législation en vigueur dans chacun des deux Pays.

ARTICLE 7

La réparation des dommages éventuellement causés par les personnels militaires dans l'exécution de ou en relation avec leur mission/exercice incombe à la Partie d'origine. Au cas où ces dommages concerneraient des personnels, des équipements et des installations militaires, les litiges éventuels entre les Parties ainsi que la réparation des dommages seront réglés d'un commun accord.

ARTICLE 8

Les Autorités du Pays d'Accueil ont le droit d'exercer leur juridiction sur le personnel en visite pour toute infraction accomplie sur son territoire et sanctionnée par sa législation nationale.

Néanmoins, les Autorités du Pays d'Origine ont le droit d'exercer en voie prioritaire leur juridiction sur les membres de l'armée d'origine, en cas de:

- a. infractions menaçant la sécurité ou les biens du Pays d'Origine;
- b. infractions résultant de tout acte ou omission accompli intentionnellement ou par négligence dans l'exercice de la mission et en relation avec celle-ci.

Dans l'hypothèse visée au deuxième alinéa, les Autorités du Pays d'Origine peuvent renoncer à leur droit de juridiction en voie prioritaire, après notification de leur intention aux autorités du pays d'accueil et acceptation de celles-ci.

Les Autorités des deux Pays se prêtent les unes les autres assistance, notamment pour:

- a. la conduite d'enquêtes et le recueil de preuves;
- b. l'arrestation, la détention provisoire et la remise des personnes relevant des cas

de figure ci-dessus à l'autorité ayant le droit d'exercer sa juridiction.

Les autorités des deux pays se tiennent au courant du suivi des actions prévues par le présent article. Les Autorités du Pays d'Accueil auront soin de considérer avec bienveillance les demandes soumises par les Autorités du Pays d'Origine et leur prêteront assistance dans l'exécution des peines de détention infligées sur le territoire du Pays d'Accueil par les susdites autorités en conformité avec les dispositions du présent article.

ARTICLE 9

Les informations et les documents échangés dans le cadre de la coopération établie sur la base de cet Accord seront protégés en conformité avec les règles en vigueur dans l'État de la Partie qui les a adoptés.

Chaque Partie traitera les informations, les documents et les matériels classifiés conformément aux mesures de sécurité qui ne seront pas moins strictes que celles correspondant à la classification de sécurité établie par la Partie qui les a originés; Elle adoptera également toutes les mesures nécessaires à ce que dite classification de sécurité soit maintenue jusqu'à ce que la Partie Contractante D'origine le demande.

On considère comme étant classifiés les informations, les documents et les matériels contenant des informations secrètes correspondant à la classification de sécurité retenue, ainsi que toute communication, émise dans n'importe quelles circonstances et sous n'importe quelle forme, contenant de telles informations.

Aux fins de l'échange d'informations, de documents et de matériels classifiés, les Parties Contractantes ont retenu les classifications de sécurité suivantes:

Pour la République Italienne	correspondant en français	Pour la République Libanaise
SEGRETISSIMO	TRES SECRET	سري للغاية
SEGRETO	SECRET	سري
RISERVATISSIMO	DIFFUSION RESTREINTE	مكتوم خاص ...
RISERVATO	CONFIDENTIEL DEFENSE	مكتوم

Les Parties garantissent que les documents, les matériels et les technologies qui feront l'objet des échanges, ne seront utilisés que pour les objectifs spécifiquement fixés par la Partie cédant, dans les limites convenues entre les deux Parties.

Le transfert à des pays tiers d'informations, de documents, de données techniques, de matériels et d'équipements de défense, classifiés et non classifiés, acquis dans le cadre de la coopération au titre du présent Accord, sera soumis à l'approbation écrite de la Partie cédant.

Au cas où des informations classifiées feraient l'objet, dans le cadre du présent Accord, d'échanges en dehors des responsabilités des Ministères de la Défense, des arrangements particuliers seront à négocier entre les organismes responsables des deux États.

ARTICLE 10

En cas de désaccord sur l'interprétation ou la mise en œuvre du présent Accord, les litiges seront réglés par consultation entre les Parties Contractantes.

ARTICLE 11

Le présent Accord entrera en vigueur à la date de réception de l'ultime des notifications, par lesquelles les Parties se seront communiquées officiellement l'achèvement des procédures internes de ratification prévues à cet effet.

Le présent Accord pourra être modifié à tout moment avec l'accord des Parties Contractantes et les modifications éventuelles entreront en vigueur selon les mêmes modalités prévues pour l'entrée en vigueur de l'Accord même.

Le présent Accord, qui aura une durée de cinq ans, sera tacitement reconduit pour une période de la même durée, à moins que l'une des Parties n'informe l'autre de son intention de le dénoncer. Dans ce cas, il cessera ses effets six mois après la date de notification à l'autre Partie Contractante.

En cas de dénonciation, les Parties Contractantes mettront tout en œuvre pour mener à terme les activités en suspens et engageront des consultations visant à régler les questions controversées.

En foi de quoi, les soussignés Représentants, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.

Fait à Beirut, le 21/6/04 en deux originaux, chacun en langue italienne, française et arabe, tous les textes faisant également foi. En cas de désaccord sur l'interprétation, fait foi le texte en langue française.

POUR LE GOUVERNEMENT
DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE



POUR LE GOUVERNEMENT
DE LA REPUBLIQUE LIBANAISE



